



**ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/09/2020**

**DELIBERAZIONE N. 2020/C/00034 (PROPOSTA N. 2020/00366)**

**ARGOMENTO N.553**

**Oggetto:** Imposta municipale propria (IMU) - Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 738 e ss. - Approvazione delle aliquote 2020 e del Regolamento

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 14:43 nella Sala de' Dugento, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria mediante trasmissione in streaming su canali pubblici .

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca MILANI

Assiste Il Vice Segretario Generale Carla DE PONTI

Fungono da scrutatori i signori Michela Monaco, Benedetta Albanese, Patrizia Bonanni

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Barbara FELLECA
Benedetta ALBANESE	Massimo FRATINI
Nicola ARMENTANO	Fabio GIORGETTI
Donata BIANCHI	Alessandra INNOCENTI
Patrizia BONANNI	Michela MONACO
Leonardo CALISTRI	Antonio MONTELATICI
Emanuele COCCOLINI	Dmitrij PALAGI
Enrico CONTI	Renzo PAMPALONI
Mimma DARDANO	Letizia PERINI
Marco DEL PANTA	Massimiliano PICCIOLI
Stefano DI PUCCIO	Mirco RUFILLI
Alessandro Emanuele DRAGHI	Laura SPARAVIGNA

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Andrea ASCIUTI	Maria Federica GIULIANI
Ubaldo BOCCI	Lorenzo MASI
Federico BUSSOLIN	Maria Grazia MONTI
Francesca CALÌ	Antonella MORO BUNDU
Jacopo CELLAI	Mario RAZZANELLI
Roberto DE BLASI	Luca TANI

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

## O M I S S I S

### IL CONSIGLIO

#### PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 23/12/2019, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti" è stato approvato il bilancio finanziario 2020/2022 ed allegati di legge;
- l'art.1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014) aveva istituito la nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- nella I.U.C. agivano le tre componenti IMU, TASI e TARI, le quali costituivano tre distinti tributi che, seppur accomunati da alcune disposizioni (commi 692-701 della Legge n. 147/2013), conservavano la loro autonoma identità e precipue differenziazioni che inducevano, ai fini applicativi, di stabilire una disciplina articolata in tre distinti regolamenti;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) all'art. 1, comma 738, ha disposto che l'imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), ed ha istituito la nuova IMU, fornendone disciplina nelle successive disposizioni di cui ai commi 739 e seguenti;

**RICHIAMATE** le seguenti le disposizioni riguardanti la nuova IMU contenute nel suddetto art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e nello specifico, per quanto attiene alle aliquote:

- il comma 740, per il quale il possesso dell'abitazione principale (e relative pertinenze) o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma successivo 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, allo 0,5 per cento dando facoltà al Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 749, il quale stabilisce che all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- il comma 750, secondo il quale l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, per il quale, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,1 per cento, posto che i Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 752, secondo il quale l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 753, il quale dispone che gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato,

e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

- il comma 754, secondo il quale per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 744, che riserva allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76%, esclusi gli immobili del gruppo D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i commi 756 e 757, letti alla luce della Risoluzione 1/DF del 18/02/2020 del Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze, consentono ai Comuni per l'anno 2020 di diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 senza le limitazioni di cui al comma 756 e comunque, sino all'adozione del decreto di cui a tale comma, la trasmissione ad opera dei Comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa sul Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e Finanze, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 2018/C/00067 del 17/12/2018 - con le relative argomentazioni, motivazioni e richiami normativi in essa contenuti - per effetto della quale erano state stabilite le aliquote e detrazioni d'imposta IMU e TASI per l'anno 2019 con la relativa disciplina applicativa;

**CONSIDERATO** che tali aliquote erano state confermate per il 2020, nell'ambito dell'approvazione del bilancio di previsione del corrente anno, per effetto dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale prevede che le tariffe e le aliquote dei tributi locali, in assenza di esplicita determinazione o modifica delle stesse entro la data prevista dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, debbano intendersi prorogate di anno in anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**DATO ATTO** dell'abolizione della TASI per effetto del sopra richiamato comma 738 della Legge n. 160/2019 e della necessità di approvare con apposita delibera le aliquote IMU per l'anno 2020 in quanto, essendo stata abrogata la previgente imposta, non possono essere automaticamente applicate le aliquote approvate per l'anno 2019 poichè relative ad un tributo formalmente soppresso, pena l'applicazione, in caso di mancata approvazione di nuove aliquote, delle aliquote base disposte dalla L. n. 160/2019;

**RITENUTO** comunque di mantenere il più possibile invariato l'impianto impositivo stabilito con le aliquote IMU già adottate per l'anno 2019 - integrandovi le aliquote relative ai fabbricati rurali ad uso strumentale ed ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, di cui ai sopra richiamati commi 750 e 751 della Legge n. 160/2019, già soggetti a TASI, applicandovi l'aliquota base dello 0,1% – e di approvare le aliquote 2020 nelle fattispecie e misure contenute nel prospetto aliquote allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

**DATO ATTO** in particolare per quanto attiene agli immobili locati a canone "concordato" ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 431/98, di voler rideterminare il relativo quadro delle aliquote, al fine sia di facilitare gli adempimenti dei contribuenti in merito al tributo, sia per agevolare e rendere ancor più efficaci i controlli da parte dell'ente impositore, prevedendo le seguenti fattispecie:

- I. *immobile accampionato a civile abitazione interamente locato con un unico contratto a canone concordato - ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 431/98 e degli Accordi territoriali attualmente vigenti – a soggetto che acquisisca la residenza anagrafica nell'immobile – **aliquota 0,76%***
- II. *immobile accampionato a civile abitazione, interamente locato a soggetto che acquisisca la residenza anagrafica nell'immobile con un unico contratto a canone concordato - ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 431/98 e degli Accordi territoriali attualmente vigenti - inferiore di almeno il 10% rispetto al canone massimo previsto dai vigenti accordi territoriali per la fascia e tipologia di immobile di riferimento a cui appartiene l'immobile – **aliquota 0,62%***

e stabilendo che:

- per effetto dell'art. 1, comma 760, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ai fini della determinazione dell'imposta, le suddette aliquote IMU sono applicate in misura ridotta al 75%, e quindi si attestano sullo **0,57%** per la fattispecie sub I e sullo **0,46%** per la fattispecie sub II;
- la suddetta riduzione di legge si applica anche per le eventuali pertinenze (nel numero massimo di una unità immobiliare per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) concesse in locazione unitamente all'abitazione, sulla aliquota ordinaria del 1,06% che quindi si attesta sullo 0,795%;
- la fattispecie, in presenza degli altri requisiti richiesti, si applica dalla data di acquisizione della residenza anagrafica da parte dell'inquilino.

**DATO ATTO**, altresì, che a seguito degli effetti economici negativi prodottisi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare sugli esercizi commerciali in maggior parte costretti alla chiusura temporanea durante il periodo di "lockdown" e comunque danneggiati dai provvedimenti restrittivi emessi dalle Autorità per limitare gli spostamenti delle persone, è ritenuto opportuno, al fine di favorire la ripresa economica post-COVID 19, contribuire a sostenere le attività commerciali e produttive - in affiancamento alla misura statale denominata "bonus affitti" disposta dall'art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, in favore delle attività aventi sede in immobili oggetto di locazione ad uso non abitativo o di affitto d'azienda - incentivando la riduzione dei canoni degli affitti commerciali con l'introduzione di una aliquota IMU specifica, concessa limitatamente all'anno 2020, per:

*immobili appartenenti alle categorie catastali D/2, C/1 e C/3 già oggetto di contratto di locazione commerciale, per i quali il locatore, che sia soggetto passivo IMU, riduca il canone di locazione mensile di almeno il 30% rispetto al canone contrattualmente previsto. La modifica del contratto di locazione deve essere attivata e registrata nel 2020 e deve prevedere la riduzione del canone per almeno sei mesi consecutivi. L'agevolazione IMU pertanto spetta anche nel caso in cui la riduzione del canone riguardi in tutto o in parte mensilità di competenza dell'anno 2021, purché la modifica del contratto sia attivata e registrata entro il 31/12/2020 –**aliquota 0,76%**;*

**DATO ATTO**, inoltre, della specifica disciplina applicativa in ordine alle seguenti fattispecie, anch'esse oggetto di conferma per il 2020:

- I. *immobili appartenenti a categorie diverse dalla categoria catastale D, di nuova costruzione, destinati ad insediamenti produttivi di tipo artigianale, commerciale, industriale o di servizi, direttamente e interamente utilizzati dal soggetto passivo - proprietario o titolare di diritto reale di godimento - per l'avvio di nuove attività imprenditoriali o di unità locali operative che producano nuova occupazione – **aliquota 0,46%***  
e
- II. *immobili appartenenti alla categoria catastale D, di nuova costruzione, destinati ad insediamenti produttivi di tipo artigianale, commerciale, industriale o di servizi, direttamente e interamente utilizzati dal soggetto passivo - proprietario o titolare di diritto reale di godimento - per l'avvio di nuove attività imprenditoriali o di unità locali operative che producano nuova occupazione – **aliquota 0,76%***

Per "nuovi insediamenti produttivi" devono intendersi le unità immobiliari di nuova costruzione destinate ad attività di impresa, attivata con apposita denuncia di inizio attività presso gli Enti competenti (Comune e/o C.C.I.A.A.). Non sono da considerarsi "nuovi insediamenti produttivi" le unità immobiliari già esistenti e/o destinate ad attività derivanti da trasformazione o subentro ad altra precedente attività già operativa nel medesimo immobile. L'agevolazione IMU compete per l'anno 2020, a decorrere dalla data di inizio attività, secondo la specifica aliquota stabilita dal Comune di Firenze.

- III. *immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3, direttamente utilizzati dal proprietario soggetto passivo IMU per l'esercizio di un'attività di libreria, iscritta presso la Camera di Commercio di Firenze esclusivamente come "Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati" (classe ATECO 47.61) e/o come "Commercio al dettaglio di libri di seconda mano" (classe ATECO 47.79.1) – **aliquota 0,76%***

- e
- IV. *immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3, direttamente utilizzati dal proprietario soggetto passivo IMU o concessi in locazione ove venga attivato nel corso dell'anno l'esercizio di un'attività di libreria, iscritta presso la Camera di Commercio di Firenze esclusivamente come "Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati" (classe ATECO 47.61) e/o come "Commercio al dettaglio di libri di seconda mano" (classe ATECO 47.79.1) – aliquota 0,76%*
- a. deve intendersi come nuova libreria l'esercizio commerciale attivato nel corso dell'anno, come risultante dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. di Firenze;
- b. nel caso in cui l'attività sia esercitata in un immobile concesso in locazione, il relativo contratto deve essere stipulato ed avere decorrenza nel corso dell'anno;
- c. la nuova libreria deve avere sede legale ed operativa nel medesimo immobile per il quale viene richiesto di usufruire dell'aliquota agevolata IMU;
- d. l'agevolazione IMU compete per l'anno 2020, a decorrere dalla data di prima iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A., secondo la specifica aliquota stabilita dal Comune di Firenze;
- V. *immobili appartenenti alle categorie catastali C e A/10, direttamente e interamente utilizzati dal proprietario, giovane imprenditore di età inferiore ai 40 anni, o concessi in locazione a quest'ultimo, al fine di effettuare nuova attività di impresa, di lavoro autonomo o di startup in specifiche zone del territorio comunale, individuate con appositi atti dell'Amministrazione Comunale e riconosciute come soggette ad un alto tasso di abbandono di attività economico-commerciale e di degrado - aliquota 0,50%*
- e
- VI. *immobili appartenenti alla categoria catastale D, direttamente e interamente utilizzati dal proprietario, giovane imprenditore di età inferiore ai 40 anni, o concessi in locazione a quest'ultimo, al fine di effettuare nuova attività di impresa, di lavoro autonomo o di startup in specifiche zone del territorio comunale, individuate con appositi atti dell'Amministrazione Comunale e riconosciute come soggette ad un alto tasso di abbandono di attività economico-commerciale e di degrado - aliquota 0,76%*
- a. deve intendersi come nuova attività di impresa, di lavoro autonomo o di startup quella avviata per la prima volta nel corso dell'anno, come risultante dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. di Firenze;
- b. per giovane imprenditore deve intendersi il titolare della ditta, impresa o società di persone che non abbia compiuto il 40° anno di età alla data di prima iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A., avvenuta nel corso dell'anno;
- c. la nuova impresa deve avere sede legale ed operativa nel medesimo immobile per il quale viene richiesto di usufruire dell'aliquota agevolata IMU;
- d. l'agevolazione IMU compete per l'anno 2020 a decorrere dalla data di prima iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A., secondo la specifica aliquota stabilita dal Comune di Firenze;
- e. salvo eventuali ulteriori e diverse decisioni da parte della Giunta Comunale, sono riconosciute come soggette ad un alto tasso di abbandono di attività economico-commerciale e di degrado, ai fini dell'applicazione della suddetta aliquota IMU le zone già individuate con delibera della Giunta n. 2018/G/00076;

**DATO ATTO**, infine, che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento per l'applicazione dell'IMU, per poter fruire dell'applicazione delle aliquote IMU di cui alle lettere c), d), e), f), g), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), dell'allegato prospetto, nonché per applicare l'agevolazione prevista dalla legge nelle ipotesi di casa familiare assegnata con provvedimento del Giudice al genitore affidatario dei figli e di unità immobiliare posseduta da anziani e disabili residenti permanentemente presso istituti di ricovero, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo da parte del soggetto passivo d'imposta una specifica comunicazione, redatta su apposita modulistica comunale, allegando l'eventuale documentazione richiesta, specificandosi che, laddove la comunicazione di cui sopra venisse presentata oltre il citato termine, è prevista l'applicazione di una sanzione pari ad Euro 51,00 in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992;

**RICHIAMATO** l'art. 177 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e dato atto che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria sul settore turistico, dispone che per l'anno 2020 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

**RICHIAMATO**, altresì, l'art. 78 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 "Misure urgenti per il sostegno e rilancio dell'economia" il quale, in considerazione del protrarsi degli effetti economici connessi all'emergenza sanitaria, dispone che per l'anno 2020 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

dando atto che cinema e teatri aventi i requisiti di cui al sopra riportato punto d), sono assoggettati ad IMU per la rata di acconto con l'applicazione dell'aliquota dello 0,76% prevista al punto k) dell'allegato prospetto aliquote, operando per gli stessi l'esenzione di legge solo per la rata di saldo;

**RITENUTO**, per consentire agli uffici di acquisire i necessari dati utili a determinare la corretta situazione impositiva dei soggetti interessati e di effettuare i necessari controlli, di prevedere - ai fini della fruizione della suddetta esenzione - la presentazione di una apposita autodichiarazione ai sensi del citato art. 4, comma 4, del Regolamento per l'applicazione dell'IMU, in cui si attesti il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, in particolar modo con riferimento alla coincidenza fra il soggetto proprietario e quello esercente l'attività agevolata;

**CONSIDERATO** infine necessario, in virtù dell'istituzione della nuova imposta a decorrere dal 01/01/2020, approvare il relativo Regolamento al fine di disciplinare la nuova IMU, atteso quanto previsto dall'art. 1, comma 777, della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160, di cui al testo allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale (Allegato B);

**PRESO ATTO** del parere del Collegio dei Revisori del Comune di Firenze del 19.9.2020 prot. 243265 ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** l'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

**DELIBERA**

**1) DI APPROVARE**, alla luce di quanto esposto nella premessa, le aliquote IMU per l'anno 2020 contenute nel prospetto allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

**2) DI DARE ATTO** che le suddette aliquote IMU hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020 e che, in assenza di specifica deliberazione o diversa previsione normativa, esse saranno valide anche per gli anni successivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006, fatta eccezione per la fattispecie di cui alla lettera r) del suddetto prospetto allegato, adottata limitatamente all'anno d'imposta 2020 quale misura contingente, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**3) DI DARE ATTO**, inoltre, che:

I. ai fini dell'applicazione delle aliquote previste per le fattispecie di cui alle lettere c) e j) del prospetto aliquote di cui al punto 1, per "nuovi insediamenti produttivi" devono intendersi le unità immobiliari di nuova costruzione destinate ad attività di impresa, attivata con apposita denuncia di inizio attività presso gli Enti competenti (Comune e/o C.C.I.A.A.). Non sono da considerarsi "nuovi insediamenti produttivi" le unità immobiliari già esistenti e/o destinate ad attività derivanti da trasformazione o subentro ad altra precedente attività già operativa nel medesimo immobile. L'agevolazione IMU compete per l'anno 2020, a decorrere dalla data di inizio attività, secondo la specifica aliquota stabilita dal Comune di Firenze;

II. ai fini dell'applicazione delle aliquote previste per le fattispecie di cui alle lettere m) e n) del prospetto aliquote di cui al punto 1, vale la seguente disciplina:

- a. deve intendersi come nuova libreria l'esercizio commerciale attivato nel corso dell'anno, come risultante dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. di Firenze;
- b. nel caso in cui l'attività sia esercitata in un immobile concesso in locazione, il relativo contratto deve essere stipulato ed avere decorrenza nel corso dell'anno;
- c. la nuova libreria deve avere sede legale ed operativa nel medesimo immobile per il quale viene richiesto di usufruire dell'aliquota agevolata IMU;
- d. l'agevolazione IMU compete per l'anno 2020, a decorrere dalla data di prima iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A., secondo la specifica aliquota stabilita dal Comune di Firenze;

III. ai fini dell'applicazione delle aliquote previste per le fattispecie di cui alle lettere f) e o) del prospetto aliquote di cui al punto 1, vale la seguente disciplina:

- a. deve intendersi come nuova attività di impresa, di lavoro autonomo o di startup quella avviata per la prima volta nel corso dell'anno, come risultante dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. di Firenze;
- b. per giovane imprenditore deve intendersi il titolare della ditta, impresa o società di persone che non abbia compiuto il 40° anno di età alla data di prima iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A., avvenuta nel corso dell'anno;
- c. la nuova impresa deve avere sede legale ed operativa nel medesimo immobile per il quale viene richiesto di usufruire dell'aliquota agevolata IMU;
- d. l'agevolazione IMU compete per l'anno 2020 a decorrere dalla data di prima iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A., secondo la specifica aliquota stabilita dal Comune di Firenze;
- e. salvo eventuali ulteriori e diverse decisioni da parte della Giunta Comunale, sono riconosciute come soggette ad un alto tasso di abbandono di attività economico-commerciale e di degrado, ai fini dell'applicazione della suddetta aliquota IMU le zone già individuate con delibera della Giunta n. 2018/G/00076;

IV. ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento per l'applicazione dell'IMU, per poter fruire dell'applicazione delle aliquote IMU di cui alle lettere c), d), e), f), g), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), del prospetto aliquote di cui al punto 1, nonché per applicare l'agevolazione prevista dalla legge nelle ipotesi di casa familiare assegnata con provvedimento del Giudice al genitore affidatario dei figli e di unità immobiliare posseduta da anziani e disabili residenti permanentemente presso istituti di ricovero, deve

essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo da parte del soggetto passivo d'imposta una specifica comunicazione, redatta su apposita modulistica comunale, allegando l'eventuale documentazione richiesta, specificandosi che, laddove la comunicazione di cui sopra venisse presentata oltre il citato termine, è prevista l'applicazione di una sanzione pari ad Euro 51,00 in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992;

V. per disposizione dell'art. 177 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria sul settore turistico, per l'anno 2020 non è dovuta la **prima rata** dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

VI. per disposizione dell'art. 78 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 "Misure urgenti per il sostegno e rilancio dell'economia", in considerazione del protrarsi degli effetti economici connessi all'emergenza sanitaria, per l'anno 2020 non è dovuta la **seconda rata** dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

dando atto che cinema e teatri aventi i requisiti di cui al sopra riportato punto d), sono assoggettati ad IMU per la rata di acconto con l'applicazione dell'aliquota dello 0,76% prevista al punto k) dell'allegato prospetto aliquote, operando per gli stessi l'esenzione di legge solo per la rata di saldo;

VII. per consentire agli uffici di acquisire i necessari dati utili a determinare la corretta situazione impositiva dei soggetti interessati di cui ai punti V e VI e di effettuare i necessari controlli, il soggetto passivo d'imposta - ai fini della fruizione della suddetta esenzione di legge - deve presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui usufruisce dell'agevolazione una apposita autodichiarazione ai sensi del citato art. 4, comma 4, del Regolamento per l'applicazione dell'IMU, in cui si attesti il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, in particolar modo con riferimento alla coincidenza fra il soggetto proprietario e quello esercente l'attività agevolata;



**4) DI APPROVARE**, altresì, l'allegato "Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili (IMU)" - adottato ai sensi dell'art. 52 del D, Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – avente vigore dal 01/01/2020 (Allegato B);

**5) DI DARE ATTO**, infine, che – secondo le istruzioni attualmente impartite dal Ministero dell'Economia e Finanze con la Risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020 - la presente deliberazione, in assenza di adozione del Decreto di cui al comma 756 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sarà trasmessa in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

<b>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA</b>	
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 07/09/2020	Il Dirigente/Direttore Davide Zenti
<b>PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE</b>	
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 08/09/2020	Il Dirigente/Direttore Francesca Cassandrini

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	22:	Luca Milani, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Leonardo Calistri, Emanuele Cocollini, Enrico Conti, Mimma Dardano, Marco Del Panta, Stefano Di Puccio, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Alessandra Innocenti, Michela Monaco, Antonio Montelatici, Renzo Pampaloni, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco Ruffilli, Laura Sparavigna
contrari	0:	
astenuti	0:	
non votanti	2:	Alessandro Emanuele Draghi, Dmitrij Palagi,

essendo presenti 24 consiglieri

**LA PROPOSTA E' APPROVATA.**

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si ha come risultato il medesimo esito riportato in sede di votazione della delibera in oggetto.

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 24 VOTI A FAVORE

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

<b>Commissione / Quartiere</b>	<b>Data Invio</b>	<b>Data Scadenza</b>	<b>Data Parere</b>	<b>Parere</b>
Comm. 1	14/09/2020	29/09/2020	25/09/2020	Favorevole di tutti i presenti
Collegio dei revisori	09/09/2020	---	19/09/2020	---

ALLEGATI INTEGRANTI

- ALLEGATO B - REGOLAMENTO IMU 2020
- ALLEGATO A - SCHEMA ALIQUOTE IMU 2020
- PARERE COLLEGIO DEI REVISORI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Carla De Ponti

IL PRESIDENTE  
Luca Milani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n 11 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze

Firenze, il 22/10/2020